

COMITATO DI SETTORE PER IL COMPARTO SANITA'

ATTO DI INDIRIZZO

Personale dei livelli

Quadriennio contrattuale 2006/09

Biennio economico 2008/2009

TITOLO I LINEE GENERALI

Il Comitato di Settore assume la seguente direttiva per avviare le procedure di rinnovo contrattuale per l'Area Comparto relativamente al biennio economico 2008/2009, con l'individuazione delle relative risorse ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche.

1. Obiettivi di sistema

Il Comitato di Settore, nell'ambito del presente indirizzo, prende atto dei contenuti e degli obiettivi di cui ai seguenti documenti:

- ✓ CCNL per il quadriennio 2006-2009 e relativo al biennio economico 200-2007, sottoscritto il 10 aprile 2008, con particolare riferimento all'art. 13;
- ✓ Indicazioni ai fini dell'emanazione da parte dei Comitati di settore degli atti di indirizzo all'ARAN relativi ai rinnovi contrattuali per il II biennio economico 2008-2009, fornite dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e adottate dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore il 27/10/2008, con particolare riferimento al punto 2 "Politiche per la produttività ed incentivazione del merito individuale e collettivo";
- ✓ Protocollo fra Governo e Organizzazioni sindacali sottoscritto il 30 ottobre 2008;

2. Sequenza contrattuale

Per quanto riguarda le materia previste per la **sequenza contrattuale** dall'art. 13 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 10 aprile 2008, si rinvia integralmente agli indirizzi già forniti con l'atto di indirizzo del 27 settembre 2008, ritenendo indispensabile che il CCNL biennio economico 2008-2009 affronti puntualmente le questioni rimaste aperte.

TITOLO II ISTITUTI ECONOMICI

1. Contenuti

Il Comitato di Settore individua i seguenti incrementi contrattuali:

a) Definizione e disponibilità delle risorse (con riferimento al monte salari 2007)

Il Comitato di Settore, a seguito di quanto disposto dalla legge finanziaria nazionale per il 2008 (art. 3, commi 143 e 146, legge n. 244 del 2008) nonché previsto dal disegno di legge finanziaria nazionale per il 2009, in ordine ad una quantificazione delle risorse per i rinnovi contrattuali coerente con i criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, e sulla base dei dati forniti ad oggi dal Ministero dell'economia e delle finanze, individua conseguentemente le risorse disponibili di cui all'allegata tabella 1, calcolate in applicazione delle seguenti percentuali di incremento sul monte salari dell'anno 2007:

- ★ 0,4% per l'anno 2008 le risorse corrispondenti al costo dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC);
- ★ 3,2% a decorrere dall'anno 2009 corrispondente alla somma dei tassi di inflazione programmata del biennio. Tale incremento assorbe quello previsto per IVC 2008-2009.

Per quanto riguarda la destinazione dei benefici economici, una quota delle risorse disponibili comunque non inferiore allo 0,50% dovrà essere destinata alle parti accessorie della retribuzione.

Al fine della migliore destinazione fra le diverse voci retributive degli incrementi economici l'Aran procederà all'articolazione e rappresentazione degli incrementi stessi tramite valori percentuali.

Le Regioni, nel rispetto e soddisfatti i vincoli di finanza pubblica fissati per i rispettivi SSR, potranno destinare, esclusivamente al personale direttamente e proficuamente coinvolto nei processi di ristrutturazione, miglioramento organizzativo e razionalizzazione, parte delle economie aggiuntive conseguite con risparmi sui costi per le risorse umane ed

individuare specifici ed ulteriori criteri premiali per il personale coinvolto in progetti innovativi, principalmente mirati alla riduzione delle liste d'attesa ed alla piena e qualificata erogazione dei LEA. Dette risorse, da indirizzare al trattamento di produttività, non possono in ogni caso essere oggetto di consolidamento nei fondi ordinariamente definiti sulla base dei CCNL e non possono finanziare voci irreversibili della retribuzione.

b) Finalizzazione delle risorse

Nell'ambito delle risorse come sopra individuate il CCNL:

- b1) garantirà l'incremento del trattamento fondamentale stabilito secondo la dinamica inflativa;
- b2) confermerà l'attuale assetto dei fondi contrattuali per il finanziamento delle voci accessorie della retribuzione;
- b3) demanderà alle linee di indirizzo regionali la facoltà di ridefinire particolari condizioni di lavoro, coerenti con gli specifici assetti organizzativi, da remunerare con le indennità già previste dal CCNL.

La negoziazione dovrà inoltre disciplinare l'esclusiva finalizzazione al fondo per l'incentivazione alla produttività, conseguente all'effettivo raggiungimento di obiettivi aziendali, della retribuzione individuale di anzianità e del trattamento accessorio non legato alle condizioni di lavoro del personale cessato.

Si dovrà altresì stabilire che la norma relativa all'"indennità infermieristica" ex art. 40 CCNL 1998-2001, cessa di produrre effetti alla scadenza del presente biennio economico (31/12/2009).

Ogni ulteriore disposizione contrattuale dovrà essere coerente con le risorse di cui al presente atto di indirizzo e comunque con il principio dell'invarianza della spesa per oneri di personale. Ai fini della certezza della spesa, gli incrementi delle risorse per il finanziamento dei fondi per la retribuzione variabile ed accessoria dovranno essere individuati esclusivamente in misura percentuale rispetto al monte salari di riferimento e non in valore assoluto.

c) Contabilizzazione delle risorse

COMITATO DI SETTORE PER IL COMPARTO SANITA'
Atto di Indirizzo Area Comparto CCNL 2006-2009
Quadriennio Normativo 2006-2009 - Biennio Economico 2008-2009

Nella quantificazione dei costi contrattuali e nella loro finalizzazione, come indicato nei punti precedenti, l'impegno di ciascuna Regione non può superare la percentuale a regime sul Monte Salari 2007 indicata nell'allegata tabella 1, e nelle eventuali modifiche intervenute a seguito dell'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2009.

Roma, 26 novembre 2008